

18356

Concorsi - Anno 2014

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO**

del 21 marzo 2014, n. 389

Bando di concorso, recante i criteri e le modalità per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2014/2017**Allegato 1)**

Bando di concorso, recante i criteri e le modalità per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2014/2017.

Art. 1.
(Oggetto e contingente)

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Provincia Autonoma di Trento relativo agli anni 2014/2017, per n. 20 laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.

Art. 2.
(Requisiti di ammissione al concorso)

1. Possono presentare domanda di ammissione al concorso i seguenti soggetti:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) cittadini non comunitari, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiari di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
 - d) cittadini non comunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
 - e) cittadini non comunitari, titolari dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
 - f) cittadini non comunitari, titolari dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1. deve, **altresì**:
 - a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
 - b) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) essere iscritto all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2., lett. c), prima della data di inizio del corso.

Art. 3
(Termine e modalità di presentazione, nonché contenuti della domanda)

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice avvalendosi del modulo allegato al presente bando e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia, deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione

del presente bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), con una delle seguenti modalità:

- a) mediante consegna diretta della domanda presso il Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, via Gilli, 4 - 38121 TRENTO presso le segreterie del VI (stanza n. 609 o VIII (stanza n. 817) piano con il seguente orario: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; la domanda potrà in alternativa essere presentata presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
 - b) a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla "Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, via Gilli, 4 – 38121 TRENTO"; sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione in medicina generale 2014/2017". E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata;
 - c) a mezzo fax al numero corrispondente del servizio provinciale competente n. 0461/494073;
 - d) inoltro tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013, all'indirizzo serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, specificando nell'oggetto "domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione in medicina generale 2014/2017".
2. La domanda deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ad eccezione della domanda sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
 3. Sono irricevibili le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando per estratto sulla G.U.R.I. o oltre il termine di scadenza sopra indicato.
 4. Non possono essere presentate domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
 - d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
 - e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - f) di essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 dell'articolo 2, nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea);
 - g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*).
 6. Nel caso di candidati portatori di handicap, nella domanda deve essere altresì inserita l'eventuale richiesta degli ausili necessari per sostenere le prove d'esame, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 e ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere le prove. In tal caso, alla domanda deve essere allegata - in copia semplice -

certificazione datata relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica competente per il territorio.

7. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. c), d) e) ed f) regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare la presenza dei requisiti richiesti limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/00.
Qualora non siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, il possesso dei requisiti richiesti è comprovato mediante la produzione della relativa documentazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 445/00.
8. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per l'ipotesi di dichiarazioni sostitutive mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione sostitutiva non veritiera.
10. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'amministrazione provinciale, titolare del trattamento;
11. L'amministrazione non risponde per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, via fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;

Art. 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige (BUR) ed affisso presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento.

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige (BUR) ed affisso presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Provincia.
6. La mancata partecipazione alla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Provincia Autonoma di Trento, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 5
(Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i., si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Provincia Autonoma di Trento e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6

(Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina provinciale.

Art. 7

(Valutazione delle prove - Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 8
(Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. Il dirigente del servizio provinciale competente riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame, il dirigente del servizio provinciale competente, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica di merito a livello provinciale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel sito internet istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e sua affissione presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento.
7. La struttura provinciale competente procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione con le modalità anzidette.
8. Gli interessati possono chiedere l'accesso agli atti della prova di concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al comma 3 e 4 sul BUR.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9
(Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria provinciale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, la struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie e per la non autosufficienza darà comunicazione personale scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione, e trasmetterà in allegato la documentazione necessaria per l'iscrizione al corso stesso.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10
(Utilizzo della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite di tempo, la struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie e per la non autosufficienza provvederà mediante comunicazione scritta personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11
(Trasferimenti ad altra Regione o Provincia autonoma)

In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione o Provincia autonoma accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12
(Borsa di studio prevista dall'articolo 17 del D.M. 7 marzo 2006)

Ai sensi dell'articolo 17 del D.M. di data 7 marzo 2006, al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio, la cui corresponsione avviene in rate mensili almeno ogni due mesi ed è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13
(Borsa di studio aggiuntiva prevista dall'articolo 4 bis della L.P. n. 4/1991 e s.m.)

1. Ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 4/1991 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 2035 del 27 settembre 2013, al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale, residente da almeno 2 anni in un comune della Provincia Autonoma di Trento, che si obbliga ad assumere per un periodo fino a due anni, anche non continuativi, incarico nel servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, è altresì corrisposta una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quella prevista dal precedente articolo 12.
2. La domanda di borsa di studio aggiuntiva deve essere inoltrata al Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'utile collocazione nella graduatoria definitiva provinciale di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale utilizzando il modello reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento (art. 3 "Modalità e termini per la presentazione della domanda" dell'allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2035/2013).

Art. 14
(Assicurazione)

I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 15
(Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2014-2017 inizia entro il mese di novembre 2014, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);
 - b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
 - c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Trento.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Provincia Autonoma di Trento. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
5. Ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 4/1991 e s.m., l'ammissione al secondo e al terzo anno di corso è subordinata al superamento di una valutazione certificativa davanti ad una commissione nominata dall'ente gestore della formazione, presieduta dal direttore della formazione e composta da 4 docenti. Il medico in formazione che non supera queste valutazioni è ammesso per una sola volta, al termine del primo o del secondo anno, pena l'esclusione dal corso, a ripetere l'anno di formazione senza oneri a carico della Provincia.
6. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i. e nella legge provinciale n. 4 di data 6 febbraio 1991 e s.m..

Art. 16
(Incompatibilità)

Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 17
(Conclusione della procedura e soggetti referenti)

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 17 novembre 2014.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso l'Ufficio Formazione e Sviluppo delle risorse umane del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza (tel. 0461/494106 – dott. Fulvio Vanzo), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando.

Allegato 2)

Alla
Provincia Autonoma di Trento
Servizio politiche sanitarie e per la non auto-
sufficienza
via Gilli, 4
38121 TRENTO
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2014/2017

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome _____ nome _____

nato a _____ provincia (____) il ____/____/____

residente a _____ provincia (____) cap _____

indirizzo _____ n. civico _____

codice fiscale

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____

n. telefono _____ n. cellulare _____ n. fax _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. indetto dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione di Giunta provinciale del _____ n. _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

☐ di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione europea; _____
(indicare la cittadinanza di Stato membro dell'UE se diverso dall'Italia)

☐ di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario; (* **vedere nota nella parte relativa alla documentazione da allegare**) _____ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, D.Lgs. 165/2001)

- ☐ di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3-bis dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001 (cittadinanza di Paese non UE e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure, titolarità di status di rifugiato politico oppure titolarità dello status di protezione sussidiaria) (***vedere nota nella parte relativa alla documentazione da allegare**)

_____ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art. 38, D.Lgs. 165/2001)

- ☐ di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita il _____ (gg/mm/anno) presso l'Università di _____ (***vedere nota nella parte relativa alla documentazione da allegare**);

- ☐ di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il _____ (gg/mm/anno) ovvero nella sessione _____ (indicare sessione ed anno) presso l'Università di _____;

- ☐ di essere iscritto/a all'albo dei medici dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di _____;

- ☐ di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;

- ☐ di:

- ☐ ESSERE
☐ NON ESSERE

iscritto a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

(barrare se del caso)

- ☐ Il sottoscritto **richiede** per l'espletamento delle prove eventuali ausili in relazione al proprio handicap e/o l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame

specificare quali _____

Il sottoscritto **dichiara inoltre** di accettare tutte le disposizioni del bando di concorso emanato dalla Provincia Autonoma di Trento e comunica di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare)

(compilare solo se diverso da quello già indicato nella presente domanda)

città _____

(provincia di _____) in via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____,

e **si impegna** a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione provinciale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: gestione del concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2012/2015 e della pubblicazione della graduatoria sul BUR e sul sito internet istituzionale della Provincia;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo

Data

Firma dell'interessato

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:

- ☐ **(nel caso di candidati portatori di handicap)** copia di certificazione datata relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica competente per il territorio

NB: *

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia **possono autocertificare** la presenza dei requisiti richiesti **limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani**, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/00.

Qualora non siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, il possesso dei requisiti richiesti è comprovato mediante la **produzione della relativa documentazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 445/00.